

¹⁵ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 7.

¹⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 8.

¹⁷ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 8.

¹⁸ La parola “impegno” prevista dalla formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 8.

¹⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 8.

²⁰ Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 8.

²¹ Comma aggiunto con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 8.

²² Comma aggiunto con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 8.

²³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 9.

²⁴ Le parole “comma 11” della formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 10.

²⁵ Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 10.

²⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 11.

²⁷ Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 12.

²⁸ Le parole “da realizzarsi nelle aree di pertinenza degli edifici medesimi” previste dalla formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 12.

²⁹ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 12.

³⁰ Le parole “Il piano territoriale di coordinamento della provincia” previste dalla formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 9 febbraio 2010, n. 7/R, articolo 12.

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 8

Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) ed in particolare l'articolo 2, comma 35;

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 47 (Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica).

Considerato quanto segue:

1. Il previsto riordino dei consorzi di bonifica non potrà essere realizzato entro l'ormai prossima scadenza dell'attuale legislatura regionale e dovrà quindi essere approvato dal Consiglio regionale rinnovato a seguito delle elezioni del prossimo mese di marzo;

2. Si rende pertanto opportuno stabilire una proroga per quei consorzi i cui organi, per effetto o dell'ordinaria scadenza di cui alla l.r. 34/2009 o della proroga di cui alla l.r. 47/2009, verrebbero in scadenza entro il 31 marzo 2010, sovrapponendosi al periodo delle elezioni regionali, prima che sia possibile avviare il processo di riordino;

3. E' inoltre opportuno individuare un termine ultimo di operatività per le commissioni provvisorie di amministrazione dei consorzi e per i commissari straordinari dei consorzi nominati ai sensi degli articoli 30 e 52 della l.r. 34/1994, nonché una data certa, individuata al 30 settembre 2010, entro la quale dovranno concludersi le procedure elettorali per l'insediamento dei nuovi organi dei consorzi di cui al punto 2;

Si approva la presente legge

Art. 1

Proroga degli organi di alcuni consorzi di bonifica

1. Gli organi dei consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed in scadenza entro il 31 marzo 2010, continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino al 30 settembre 2010.

2. La proroga di cui al comma 1, si applica altresì alle commissioni provvisorie e ai commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

Art. 2

Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica

1. Le procedure per l'elezione degli organi dei con-

sorzi di bonifica di cui all'articolo 1, sono sospese fino al 30 aprile 2010. Tali procedure sono attivate a partire dal 1° maggio 2010, per consentire l'insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° ottobre 2010.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 9 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 402

Proponenti:

Consiglieri Alberto Monaci, Giancarlo Tei

Approvata in data 27 gennaio 2010

Divenuta legge regionale 3/2010 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2010, n. 9

Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Competenze della Regione

Art. 3 - Competenze delle province e dei comuni

Art. 4 - Comitato regionale di coordinamento

Capo II

Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente e strumenti conoscitivi e informativi

Art. 5 - Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente

Art. 6 - Inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE)

Art. 7 - Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico

Capo III

Strumenti di programmazione

Art. 8 - Valutazione della qualità dell'aria ambiente e classificazione del territorio regionale

Art. 9 - Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente

Art. 10 - Procedure per l'approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale

Art. 11 - Attuazione del piano

Art. 12 - Piano di azione comunale (PAC)

Art. 13 - Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme

Art. 14 - Poteri sostitutivi

Capo IV

Disposizioni finanziarie

Art. 15 - Norma finanziaria

Capo V

Regolamento di attuazione

Art. 16 - Regolamento di attuazione

Capo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 17 - Disposizioni transitorie

Art. 18 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione dell'aria ambiente), e relativi provvedimenti attuativi;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici);

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183